**TESI N. 1**

* 1. **Le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti tra fonti.**
  2. **Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari.**
  3. **Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali.**
  4. **Tutela dei diritti di proprietà intellettuale: ruolo della Guardia di Finanza e strumenti di indagine.**

**Diritti di proprietà intellettuale**

I diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono "pacchetti" di diritti esclusivi legati alle varie forme di espressione della conoscenza, delle idee e delle opere artistiche. La moderna proprietà intellettuale include tre principali aree:

1. brevetti (proteggono le nuove idee)
2. marchi depositati (proteggono i simboli finalizzati a distinguere le varie aziende)
3. diritto d'autore (protegge le espressioni artistiche)

I DPI sono diventati uno dei core business dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC): l'"Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale" (TRIPS), elemento fondante dell’OMC, costituisce il tentativo più importante di stabilire un’armonizzazione globale della protezione e del rispetto della proprietà intellettuale, nonché la creazione di standard internazionali per la protezione dei brevetti, diritti d'autore, marchi registrati e design.

**Il Corpo della Guardia di Finanza**

La Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria, ha competenza generale per la prevenzione, ricerca e repressione di qualunque tipologia di violazione in materia di marchi, brevetti, diritti d’autore, segni distintivi e modelli, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico.

L’obiettivo principale è ricostruire i flussi di beni e di denaro Individuare la «filiera del falso» Assicurare i responsabili all’Autorità Giudiziaria ED Aggredire i patrimoni illecitamente costituiti

I poteri della Guardia di Finanza in materia di lotta alla contraffazione sono disciplinati dal ***d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68 «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, all’art. 2, comma 2, lett. l)***, ove si sancisce che: …al Corpo sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

*l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;*

1. Tutela del consumatore (Sicurezza dei prodotti e Marchio CE)
2. Tutela del marchio industriale (Contraffazione)
3. Tutela del Made in Italy e dell’agro-alimentare (Sicurezza dei prodotti)

Dal punto di vista organizzativo, il Corpo agisce nel comparto tramite i Reparti dislocati sul territorio e, in particolare, con i Nuclei di polizia tributaria che costituiscono le unità investigative deputate allo sviluppo delle indagini di maggiore spessore:

1. *il Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale* che svolge, a livello centrale, funzioni di analisi di rischio, attraverso incroci di banche dati, studio dei sistemi di frode, elaborazione di metodologie operative e diffusione sul territorio delle migliori esperienze investigative;
2. il *Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche*, cui sono attribuite competenze operative e di supporto della componente territoriale nel monitoraggio della rete internet e nel contrasto alla pirateria digitale e alla criminalità informatica a sfondo economico-finanziario;
3. il *Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata*, per i fenomeni di infiltrazione criminale di particolare portata e di matrice mafiosa.

***La strategia operativa è fondata su tre linee direttrici principali:***

1. *il presidio degli spazi doganali*, per intercettare i traffici illeciti di merci contraffat- te e pericolose di provenienza extra-U.E. prima ancora che vengano immesse nel circuito commerciale nazionale;
2. *il controllo economico del territorio* esercitato dalle pattuglie su strada in coordinamento con le altre Forze di Polizia e con le polizie locali, per garantire una risposta repressiva, tempestiva e capillare dei traffici illeciti di minore spessore e della minuta vendita;
3. *l’attività investigativa mirata sui grandi traffici*, il cui obiettivo principale è quello di giungere alla ricostruzione dell’intera filiera del falso, per individuare i canali d’importazione, i centri di abusiva produzione, le aree di deposito, le reti della grande distribuzione delle merci illegali, i mezzi di finanziamento e gli snodi finanziari di appoggio, custodia e smistamento dei profitti illeciti.

La Guardia di Finanza inoltre*:*

1. mantiene stretti rapporti di collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e gli altri Dicasteri interessati;
2. partecipa, quale membro, ai lavori del Consiglio Nazionale Anti Contraffazione (CNAC)55, nell’ambito della Commissione Permanente delle Forze di Polizia ivi insediata;
3. collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni anche ai fini dell’applicazione del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.

**BOX - SIAC**

Il Sistema Informativo Anti-Contraffazione (SIAC) è una progettualità sviluppata in co-finanziamento con la Commissione Europea ed affidata dal Ministero dell’Interno alla Guardia di Finanza, a conferma del ruolo centrale del Corpo nello specifico comparto operativo.

L’iniziativa ha preso le mosse dalla maturata consapevolezza che per fronteggiare un fenomeno illecito multidimensionale e trasversale come quello della contraffazione è necessario “fare sistema” fra tutte le componenti istituzionali e gli attori impegnati nella lotta all’ “industria del falso”.

Partendo da questo presupposto, il progetto è stato realizzato come una piattaforma telematica plurifunzionale composta da diversi applicativi che assolvono le funzioni di:

- informazione per i consumatori;

- cooperazione tra gli attori istituzionali e, in particolare, tra le Forze di polizia e

tra queste e le Polizie Municipali;

- collaborazione tra le componenti istituzionali e le aziende.

Il SIAC, operativo dal 1° gennaio 2014, si concretizza innanzitutto in un sito web in grado di fornire un quadro aggiornato circa l’azione svolta dalle Istituzioni che presidiano il “mercato del falso”, mettendo a disposizione dell’utenza anche indicazioni e consigli pratici per evitare di acquistare prodotti contraffatti o pericolosi.

Il sistema, inoltre, consente ai titolari delle privative industriali e intellettuali di collaborare attivamente all’azione di prevenzione e contrasto mediante l’invio di elementi informativi sui propri prodotti colpiti da condotte di contraffazione (immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche etc.) di pronta consultazione per gli organi di controllo operanti sul campo.

E’ stata implementata, altresì, una piattaforma informatica riservata alla Guardia di Finanza e alle altre Forze di polizia (comprese le Polizie Municipali), nella quale confluiscono, sulla base di innovative modalità di alimentazione e strutturazione del dato, tutte le risultanze operative raccolte nello specifico settore di servizio, in modo tale da garantire una più efficace e tempestiva analisi delle informazioni di rilevanza investigativa.

Il Sistema dispone, infine, di un apposito applicativo denominato COLIBRI (Contraffazione On Line Brand Inquiry) che consente un’azione di contrasto mirata alla rete internet, permettendo di rilevare la presenza, nei principali siti dedicati all’ecommerce, di annunci proponenti la vendita di materiale contraffatto.

**Diverso dalla contraffazione, ma non meno insidioso, è il problema della sicurezza dei consumatori.**

In questo ambito ricadono i prodotti che, pur non configurandosi come lesivi dei diritti di proprietà relativi ad un marchio registrato, sono comunque da considerare irregolari poiché sprovvisti dei requisiti minimi di legge atti a fornire indicazioni all’acquirente finale circa la produzione, la provenienza, la filiera di importazione e commercializzazione, le istruzioni d’uso, etc. Al riguardo, la principale disposizione di riferimento è il «***Codice del Consumo***», di cui al ***decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206***.

**TECNICHE D’INDAGINE:**

***1. Attività di intelligence e controllo del territorio;***

***2. Osservazione, pedinamento indiziati e interventi di iniziativa a sequestro della merce contraffatta, con il perseguimento penale del reo***. In talune casistiche, controllo a distanza con impiego di personale appositamente addestrato o di particolari mezzi tecnici

(es.: apparati veicolari GPS);

***3. Nelle ipotesi di maggiore intensità criminale:***

a. Indagini tecniche (es.: intercettazioni telefoniche, informatiche e ambientali);

b. Operazioni speciali.

**La legge 23 luglio 2009, n. 99, tra le altre, ha introdotto:**

1. sanzioni più severe, adeguate alla gravità del fenomeno (con edittale della pena minima a 2 anni e quella massima a 6 anni, nei casi di sistematicità e con il vincolo organizzativo di cui all’art. 474-ter c.p.);
2. nuove fattispecie di reato, tra le quali l’art. 517-quater c.p., maggiormente adeguato al contrasto dei vari fenomeni illeciti a danno del settore agroalimentare;
3. misure patrimoniali di carattere sanzionatorio, garantendo la possibilità di aggredire, anche nella forma per equivalente, i proventi dell’attività delittuosa nonché i beni di coloro che, seppur estranei al reato, abbiano concesso in uso magazzini e depositi difettandone nella vigilanza;
4. certezza del momento consumativo del reato, garantendo la tutela di marchi, brevetti, etc., già oggetto di registrazione presso una qualsiasi Camera di Commercio o, in alternativa, presso l’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico).

Successive novelle normative:

1. l’art. 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, novellando l’art. 9 della legge n. 146/2006, ha esteso, ai reati più gravi di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.), i poteri investigativi un tempo riconosciuti dalla sola legislazione antimafia (cc.dd. operazioni speciali);
2. l’art. 14, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 9, ha consentito l’avvio e l’uso di intercettazioni telefoniche per i reati di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.), frode al commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari nocive o non genuine (artt. 444 e

516 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodottiagroalimentari (art. 517-quater c.p.);

**Le condotte di «alterazione» o «contraffazione»:**

• L’art. 473 c.p. sanziona la produzione o l’uso di prodotti con marchi o segni distintivi nonché brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati;

• l’art. 474 c.p. sanziona la detenzione per la vendita, la vendita e la messa in circolazione, comprensiva dell’introduzione nel territorio dello Stato per trarne profitto di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

**Condizione «aggravante» alle condotte di cui agli artt. 473 e 474 c.p.:**

**•** l’art. 474-ter c.p., nei casi in cui i delitti di contraffazione di marchi e brevetti (art. 473 c.p.) e di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti (art. 474, primo comma, c.p.) siano “commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate” (che non integrino gli estremi per procedere ai sensi dell’art. 416 c.p.), prevede la pena detentiva della reclusione da 2 anni a 6 anni.

**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci e «Made in Italy»**

L’art. 517 c.p. sanziona la vendita o la messa in circolazione, l’importazione o la commercializzazione di prodotti con false o fallaci indicazioni di origine e di provenienza.

Per fallace indicazione si intende anche l’indebita apposizione del “made in Italy” oppure “l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del Paese dove sono stati prodotti o fabbricati, o di qualsivoglia altra indicazione sufficiente a evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”.

**Settore «agro-alimentare»**

L’art. 517-quater c.p. punisce:

• (produzione) la contraffazione o l’alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (es.: D.O.P., D.O.C., I.G.P. e I.G.T.);

• (commercializzazione) l’importazione, la detenzione e l’offerta in vendita nonché la messa in circolazione di prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte (es.: D.O.P., D.O.C., I.G.P. e I.G.T.).

**Sanzioni amministrative per l’acquirente:**

Art. 1, comma 7, legge n. 80/2005: l’acquirente finale, a qualsiasi titolo, di cose che, per la qualità o

per la condizione di chi le offre oppure per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state

violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale, è punito con la pena pecuniaria da 100 a 7.000 euro (cd. «incauto acquisto»).

**Misura «patrimoniale»**

L’art. 474-bis c.p. prevede che, per i reati di cui agli artt. 473 e 474

c.p., è sempre ordinata la confisca:

• delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;

• delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto;

*in via diretta* o, se non è possibile definire con certezza la correlazione causale tra il bene e il reato, per l’equivalenza del profitto conseguito.

*In via diretta*, ai sensi dei comma 3 e 4 dell’art. 240 c.p., l’art. 474-bis c.p. consente la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (artt. 473 e/o 474 c.p.),

ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, salvo che dimostri di:

• non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza;

• non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

* 1. **I valori mobiliari: nozione e classificazione (secondo la persona giuridica dell’emittente, la forma giuridica e il reddito).**